

In un concorso di progettazione l'apposizione sulla busta contenente la documentazione dello stesso motto riportato sugli elaborati non costituisce violazione del principio dell'anonimato, dal momento che ciò non consente oggettivamente alcun collegamento tra i concorrenti (i cui nominativi sono racchiusi in una separata busta sigillata) e gli elaborati progettuali. Esso, piuttosto, ha la funzione di consentire, al termine della valutazione degli elaborati, l'abbinamento di ciascun progetto ai rispettivi autori, garantendo l'impossibilità di errori di abbinamento (Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002, n. 342). Il confronto a coppie, introdotto dal D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116 (altrimenti noto come "decreto Karrer"), come chiarito in giurisprudenza, esprime non già una valutazione assoluta ma una valutazione relativa delle offerte, onde individuare quella che, in raffronto alle altre appare migliore, non potendo applicarsi un giudizio di tipo transitivo (se A è preferito a B e B a C non è detto che A sia preferito a C: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300). Tale confronto si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre "...al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell'offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti" (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261), e per conseguenza "...la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione..." (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566). Accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, o quando essa non sia revocata in dubbio, non essendone dimostrato un uso distorto o irrazionale, è escluso ogni sindacato del giudice amministrativo "...nel merito (de)i singoli apprezzamenti effettuati...(ed in particolare) (su)i punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il 'grado di preferenza' che la commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica" (cfr. T.A.R. Veneto, 21 ottobre 1997, n. 1480). Ciò posto, è evidente che la "motivazione" delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto tra ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima un'indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici (da 2 a 6, corrispondendo il numero 1 a assoluta parità degli elementi in comparazione) e non richiede alcuna estrinsecazione logico-argomentativa della preferenza. Né, una volta che il raffronto sia stato ritualmente condotto per tutti gli elementi qualitativi previsti dal bando e dal disciplinare del concorso di progettazione e che, in base ai coefficienti risultanti dal confronto a coppie siano stati assegnati i punteggi pure predeterminati dal bando e dal disciplinare per ciascun elemento, può esigersi un'ulteriore "motivazione" estrinsecativa di un giudizio valutativo che è insito nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e in quella consequenziale del punteggio; o pretendersi che siano enucleati criteri comparativi ulteriori e diversi da quelli risultanti dal sistema delle preferenze applicati agli elementi qualitativi prefissati.